REGIONE MARCHE
Giunta regionale

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. SVILUPPO DELLE AREE RURALI, QUALITÀ DELLE PRODUZIONI E SDA DI MACERATA
n. 88 del 05 agosto 2021

Oggetto: Reg. UE 1151/2012, art. 31, Reg. 665/2014 e DM 26.07.2017 - approvazione piano annuale di verifica degli operatori che utilizzano l'indicazione facoltativa" prodotto di montagna" nella Regione Marche per l'anno 2021

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- di approvare il piano annuale di verifica degli operatori che utilizzano l'indicazione facoltativa "prodotto di montagna" nella Regione Marche per l'anno 2021 riportato come allegato 1 del presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- di approvare la check list di controllo di verifica degli operatori che utilizzano l'indicazione facoltativa "prodotto di montagna" riportata come allegato 2 del presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- che il personale addetto alla verifica di quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale n. 57167 del 26/07/2017, nonché di quanto previsto nel presente atto, è il personale attribuito all'UTV - Unità Territoriale di Vigilanza della Regione Marche;
- di pubblicare il presente atto nel sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n.573/2013 e n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata ai prodotti di montagna.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Francesca Severini)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

DM 57617 del 26/07/2017 recante disposizioni nazionali sull'utilizzo per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna";
DM 53839 del 20/07/2018 - Linee guida sulla verifica di quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale n. 57167 del 26/07/2017*;*
DM 7553 del 02/08/2018 – Istituzione del logo identificativo per l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" in attuazione del Decreto Ministeriale 26 luglio 2017 n. 57167;
DDPF n. 53/DMC del 17/11/2017 - Reg. UE 1151/2012, art. 31, Reg. 665/2014 e DM 26.07.2017 - Utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" – Avviso pubblico.

Motivazione
Il termine "Prodotto di montagna" è l'indicazione facoltativa di qualità istituita dall'Unione europea ai sensi dell'art. 31 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 con l'intento di valorizzare le attività imprenditoriali delle zone di montagna con il legame territorio montano e suoi prodotti agroalimentari oltre a quello di mantenere in quelle aree tutti i benefici che derivano dalle produzioni di qualità.
L'operatore montano ha a disposizione uno strumento per comunicare al consumatore la provenienza, le caratteristiche e le proprietà del suo prodotto di montagna.
L'indicazione può essere utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per i quali sia le materie prime che gli alimenti per gli animali, provengano essenzialmente da zone di montagna e, in caso di prodotti trasformati, anche la trasformazione, compresa la stagionatura e la maturazione, abbiano luogo in montagna.
L'indicazione non può essere applicata alle bevande spiritose, ai vini aromatizzati e ai prodotti vitivinicoli definiti nell'allegato XI ter del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ad eccezione degli aceti di vino.
Con l'espressione "zone di montagna" si intendono le aree ubicate nei Comuni classificati totalmente montani e parzialmente montani definiti sulla base dei criteri del Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 32, paragrafo 1, e indicati nei Programmi di sviluppo rurale delle rispettive Regioni (PSR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia, versione 7.0, per l'elenco dei Comuni montani e parzialmente montani si veda la tabella 8.13.1 a pag. 742).
L'indicazione può essere apposta sull'etichetta di prodotti di origine animale e/o vegetale la cui produzione rispetti le condizioni d'uso riportate nel Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 e nel Decreto ministeriale n. 57167 del 26 luglio 2017.
Diversamente da altri regimi di qualità non è prevista una certificazione da parte di un ente terzo di controllo; gli operatori, quindi, garantiscono il rispetto di quanto richiesto dalla citata normativa con il solo regime di autocontrollo. Sul sistema vigilano l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), le Regioni, le Province Autonome e altri Organi di controllo ufficiali che possono effettuare delle ispezioni in azienda al fine di rilevare eventuali irregolarità nell'utilizzo dell'indicazione (Decreto ministeriale n. 57167 del 26 luglio 2017, art.5, commi 3, 4, 5).

Il Decreto ministeriale del 2 agosto 2018 ha istituito il logo identificativo dell'indicazione al fine di ampliare la riconoscibilità di tali prodotti da parte dei consumatori.
Gli operatori che, nella Regione Marche, hanno notificato l'utilizzo dell'indicazione, relativamente ai prodotti che rispettano la normativa, sono ad oggi 5 così come indicato nell'allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 57167 del 26/07/2017, elenco dei prodotti con indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di montagna", aggiornato al 31.12.2020, a seguito dell'istanza su SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale).
Con il presente decreto si approvano pertanto il piano di audit 2021 e la check list da utilizzare nel corso degli audit di verifica.
La programmazione per l'anno 2021 comprenderà gli audit di verifica come da allegato al presente decreto, mentre le ispezioni esplorative e le verifiche attraverso il web non avranno, data la loro natura, un calendario prestabilito, ma saranno in ogni caso continuative nel tempo.

Esito dell'istruttoria
Per quanto sopra esposto, si propone:

- di approvare il piano annuale di verifica degli operatori che utilizzano l'indicazione facoltativa "prodotto di montagna" nella Regione Marche per l'anno 2021 riportato come allegato 1 del presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- di approvare la check list di controllo di verifica degli operatori che utilizzano l'indicazione facoltativa "prodotto di montagna" riportata come allegato 2 del presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- che il personale addetto alla verifica di quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale n. 57167 del 26/07/2017, nonché di quanto previsto nel presente atto, è il personale attribuito all'UTV - Unità Territoriale di Vigilanza della Regione Marche;
- di pubblicare il presente atto nel sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n.573/2013 e n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata ai prodotti di montagna

Il responsabile del procedimento
(*Ferruccio Luciani*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

1) Piano annuale di verifica degli operatori che utilizzano l'indicazione facoltativa "prodotto di montagna"
2) Check list di controllo di verifica degli operatori che utilizzano l'indicazione facoltativa "prodotto di montagna"